

TOMIOLO

STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 05 di

SPAZIO AZIENDE – MAGGIO 2015

LE ULTIME NOVITÀ

<p>NASpl e ASDI: in vigore dal 1° maggio 2015</p> <p>D.Lgs n. 22 del 4 marzo 2015 Messaggio INPS n. 2971 del 30 aprile 2015</p>	<p>Dal 1° maggio 2015 è in vigore la disciplina relativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla NASpl, che sostituisce, per gli eventi di disoccupazione decorrenti dalla medesima data, l'ASpl e la mini-ASpl. I destinatari sono i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e le domande vanno presentate tramite i consueti canali telematici; • all'Assegno di Disoccupazione (ASDI), destinato ai disoccupati che hanno già usufruito interamente della NASpl entro il 2015, qualora siano ancora senza lavoro e si trovino in una condizione economica di bisogno.
<p>Istruzioni per la liquidazione della QU.I.R.</p> <p>Circolare INPS n. 82 del 23 aprile 2015</p>	<p>L'INPS ha reso note le istruzioni per la liquidazione, da parte dei datori di lavoro, della Qu.I.R. in busta paga ai lavoratori che ne facciano richiesta nonché le modalità di compilazione del flusso UniEmens. Il primo periodo di paga utile per l'accesso alla liquidazione della Qu.I.R. è quello di maggio 2015 (competenze di maggio 2015).</p>
<p>Lavoro accessorio: rivalutati i minimi economici per l'anno 2015</p> <p>Circolare INPS n. 77 del 16 aprile 2015</p>	<p>I limiti economici applicabili al lavoro accessorio, derivanti dalla rivalutazione degli importi, risultano pari, per l'anno 2015, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.060 euro netti (corrispondenti a 6.746 euro lordi), per la generalità dei committenti; • 2.020 euro netti (corrispondenti a 2.693 euro lordi), per i committenti imprenditori commerciali o professionisti. <p>Per le attività svolte in ambito agricolo, il singolo committente può corrispondere al lavoratore sino a 5.050 euro netti.</p>
<p>Licenziato il dipendente per utilizzo improprio del permesso per assistenza disabili</p> <p>Sentenza Corte di Cassazione n. 8784 del 30 aprile 2015</p>	<p>In tema di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente che usufruisce del permesso "104" non per assistere il genitore ma per andare a ballare, a nulla rilevando il tipo di assistenza da fornire al disabile. La sentenza in esame chiarisce che tale comportamento implica un disvalore sociale, dal momento che il lavoratore ha goduto di permessi per l'assistenza di persone con handicap per soddisfare proprie esigenze personali, scaricando il costo delle stesse sull'intera collettività, compromettendo altresì il vincolo fiduciario con il datore costretto ad organizzare diversamente il lavoro in azienda.</p>

COMMENTI

L'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 22/2015 disciplina la nuova **indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL)**.

Tale indennità è operativa, **in via sperimentale per il 2015**, in relazione agli **eventi di disoccupazione** verificatisi **dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015** (intendendo per tali gli eventi di cessazione dal lavoro che hanno comportato lo stato di disoccupazione).

SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI

La DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (**esclusi gli amministratori e i sindaci**),

- iscritti in via esclusiva alla Gestione separata,
- non pensionati e privi di partita IVA,
- che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Per avere diritto alla DIS-COLL i suddetti soggetti devono, **congiuntamente**,

- essere in **stato di disoccupazione** al momento della domanda di prestazione;
- far valere almeno **3 mesi di contribuzione** nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al giorno di disoccupazione;
- far valere, nell'**anno solare** in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro,
 - **un mese di contribuzione** oppure
 - un **rapporto** di collaborazione (co.co.co/co.co.pro) di **almeno un mese** e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (circa 650,00 euro, se si considera che nel 2015 il minimale per l'accredito contributivo è pari a 15.548,00 euro annui).

MISURA

Per quantificare l'indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL) è necessario effettuare, innanzitutto, il rapporto tra:

- il **reddito imponibile** ai fini **previdenziali** risultante dai versamenti contributivi effettuati, in relazione ai rapporti di collaborazione in oggetto, riferito all'**anno** in cui si è verificata la **cessazione** dal lavoro e all'anno solare **precedente**,
- il numero di **mesi di contribuzione**, o frazione di essi.

La **misura** di tale indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra definito, è pari:

- al 75% dello stesso reddito, se il reddito medio mensile è pari o inferiore, nel 2015, a 1.195,00 euro mensili (annualmente rivalutati);
- al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.195,00 euro, se il reddito medio mensile è superiore a 1.195,00 euro.



In ogni caso, l'indennità mensile non può superare l'importo massimo di euro 1.300,00 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nell'anno precedente.

L'importo dell'indennità, inoltre, sarà progressivamente **ridotto del 3%** a partire dal primo giorno del **quarto mese** di fruizione.

Durata

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione del lavoro.

A tal fine, non vanno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.



La DIS-COLL **non può** in ogni caso **superare** la durata massima di **6 mesi**.

Per i periodi di utilizzo della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE



In generale, la DIS-COLL:

- deve essere **richiesta telematicamente all'INPS**, a pena di decadenza, da parte del collaboratore interessato, **entro 68 giorni dalla cessazione** del contratto di collaborazione;
- **spetta** a partire **dall'8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto** di lavoro se la domanda è presentata entro l'8° giorno o, se la domanda viene presentata dopo la cessazione (e comunque entro il termine di decadenza), **dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza**.

Disponibilità dei servizi telematici



I **servizi di presentazione telematica** della domanda di DIS-COLL saranno resi **disponibili** dall'INPS **entro il prossimo 11 maggio 2015**.

Fino a tale data, al fine di consentire comunque l'avvio delle operazioni di istruttoria delle domande e di liquidazione della prestazione, la domanda di DIS-COLL

- sarà **accettata** dalle sedi INPS, sia proveniente da parte del cittadino che da parte degli Enti di Patronato, **anche in forma cartacea** mediante l'apposito modulo disponibile nel sito www.inps.it. (Sezione "Moduli" - "Prestazioni a sostegno del reddito") o tramite PEC indirizzata alla Struttura INPS territorialmente competente;
- **non** potrà essere presentata attraverso il canale del **Contact Center**.

Rapporti di collaborazione cessati dal 1° gennaio 2015 al 27 aprile 2015



Per i **rapporti di collaborazione cessati tra il 1° gennaio 2015 e il 27 aprile 2015**,

- il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di DIS-COLL decorre dal 27 aprile 2015;
- la prestazione viene corrisposta dall'8° giorno successivo alla data di cessazione dal lavoro.

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI MAGGIO 2015

VENERDÌ 1

Modd. 730 precompilati

A partire da tale data possibilità di trasmissione, da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, del CAF/professionista abilitato, dei Modd. 730 precompilati accettati o modificati.

LUNEDÌ 18

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **aprile 2015**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2015**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **aprile 2015** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2015**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **aprile 2015**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".

Autoliquidazione INAIL

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento della II rata dei premi INAIL.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**aprile 2015**).

DOMENICA 31 → LUNEDÌ 1 (GIUGNO)
--

INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **aprile 2015**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell'ENPALS o tramite Flusso UNIEMENS.

Invio telematico del Flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **aprile 2015**.

Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **aprile – giugno 2015**.

Stampa libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **aprile 2015**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI MAGGIO 2015
--

Venerdì 1: Festa dei lavoratori

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■